



Diritto & Fisco



Via preliminare dal consiglio dei ministri al decreto legislativo sulle criptovalute

Stop all'anarchia sui bitcoin Emissioni di token autorizzate da Bankitalia (con Consob)

DI FABRIZIO VEDANA

L' emissione e l'offerta al pubblico di token collegati ad attività dovranno essere autorizzati dalla Banca d'Italia, d'intesa con Consob. Alle stesse autorità compete l'approvazione del white paper (una sorta di prospetto informativo) del token. E' una delle tante novità contenute nel decreto legislativo approvato ieri in via preliminare dal consiglio dei ministri al fine di recepire il Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (Micar).

Un quadro per le cripto. Questo provvedimento mira a fornire un quadro giuridico per la regolamentazione delle cripto-attività, compresi gli stablecoin, all'interno dell'Unione europea e introduce una serie di norme a protezione degli investitori che diverranno a tutti gli effetti efficaci a partire dal 30 dicembre prossimo, con l'eccezione di alcune disposizioni, quelle relative agli art token (collegati cioè ad attività) e agli Emt token (token di moneta elettronica), che saranno invece applicabili già dal 30 giugno prossimo.

Contenimento del rischio. L'articolo 12 dello schema di decreto attribuisce alla Banca d'Italia il compito di vigilare sul contenimento del rischio, sulla stabilità patrimoniale e sulla sana e prudente gestione degli operatori in cripto-attività mentre alla Consob viene assegnato il compito di vigilare sulla trasparenza, sulla correttezza dei comportamenti, sull'ordinato svolgimento delle negoziazioni e sulla tutela dei possessori dei token.

Per rendere ancor più efficace la lotta agli eventuali fenomeni di abusivismo il provvedimento introduce anche la sanzione della reclusione da 6 mesi a 4 anni e multe fino a 5 milioni di euro, 15 per gli enti, per chi esercita abusivamente e viola le regole comunitarie sulle cripto-attività. Vengono poi introdotte sanzioni amministrative nei confronti delle persone fisiche, inclusi i rappresentanti legali e il persona-

Campi Flegrei, 20 mln per le prime misure antisismiche

Venti milioni di euro per le prime misure urgenti antisismiche relative al patrimonio edilizio (anche privato) interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella "zona di intervento" e circoscritta alla porzione dei territori dei comuni dell'area realmente e direttamente interessata; alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari. Lo prevede tra l'altro il decreto legge recante "Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile", approvato ieri dal consiglio dei ministri. Il dl istituisce un apposito Commissario straordinario, da nominare, con dpcm entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Luce verde a ulteriori misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei: sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti gli interventi inseriti nei programmi predisposti dal Commissario straordinario. Si possono prevedere, nei documenti di gara o nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalità adeguati all'urgenza (fino al doppio di quanto previsto in materia dal Codice dei contratti pubblici) e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro. Per assicurare la continuità dell'attività scolastica ci si potrà avvalere di moduli prefabbricati ad uso sco-

lastico. Si riconosce un contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati. Stop al rilascio di nuovi titoli edilizi per interventi di nuova costruzione. Per la riqualificazione sismica e il ripristino degli edifici residenziali inagibili, si riconosce un contributo per interventi di ripristino in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità post sisma del 20 maggio 2024. Saranno assegnati alla regione 388.557.000 euro per completare gli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione.

© Riproduzione riservata

le aziendale degli operatori in cripto-attività.

Confusioni patrimoniali. Al fine di evitare o ridurre ai minimi termini situazioni di confusione tra il patrimonio dell'operatore in cripto e quello di pertinenza dei clienti/debitori di cripto-attività, l'articolo 19 del decreto prevede che i token/cripto-attività costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'emittente il token stesso che sul patrimonio citato non siano ammesse azioni dei creditori dell'emittente di token collegati ad attività o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori del depositario.

Una previsione, quest'ultima, che ha un chiaro sapore ripartitorio, almeno sul piano normativo, rispetto alle lacune evidenziate dai fallimenti che hanno interessato alcune società italiane attive proprio nel settore delle cripto-attività.

Liquidazione allargata. Similmente a quanto già avviene per le banche e gli intermediari finanziari nel decreto di recepimento della normativa europea Micar si prevede l'assoggettamento dell'operatore in cripto-attività in crisi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa che, più di ogni altra, è pensata per sal-

vaguardare al meglio gli interessi degli investitori.

I prestatori di servizi per cripto-attività dovranno dimostrare di essere dotati di procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi, di possedere i necessari requisiti di conoscenza, competenza ed esperienza e di disporre di procedure per la tenuta della contabilità, la conservazione delle registrazioni, il trattamento dei reclami e la gestione dei conflitti di interesse.

Entrata in vigore. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si ap-

plica a decorrere dalla medesima data fermo restando però l'applicazione di un regime transitorio per effetto del quale gli operatori in cripto-attività, se già operanti e iscritti all'Organismo agenti e mediatori (ad oggi se ne contano ben 150), potranno continuare a prestare i loro servizi fino al 30 dicembre 2025 a condizione di aver presentato istanza autorizzativa entro il 30 giugno 2025.

IO ONLINE Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

La scissione non salva la società dai contributi

Dividere la società in due non evita il pagamento di premi e contributi previdenziali arretrati. E ciò perché le somme dovute a Inail e Inps hanno la stessa natura delle obbligazioni tributarie: in deroga all'articolo 2506 quater, comma terzo, Cc le società che partecipano alla scissione rispondono nei confronti degli enti previdenziali non entro i limiti del patrimonio netto assegnato o residuo ma senza limite e in solido rispetto alle obbligazioni che gravavano sulla società scissa e relative a periodi d'imposta anteriori all'operazione, come avviene per le imposte. 2024 Così la Corte di cassazione, sez. lavoro, nell'ordinanza n. 17188 del 21/06/2024. Sono accolti due dei motivi di ricorso proposti rispettivamente da Inail e Inps: la Suprema corte

decide nel merito dichiarando inammissibile per motivi procedurali l'opposizione contro le cartelle esattoriali proposta dalla società. Ma formula comunque il principio di diritto nell'interesse della legge di cui all'articolo 363 Cpc. Sbaglia la Corte d'appello a stabilire che l'esecuzione intrapresa nei confronti della srl derivata dalla scissione dovrebbe restare nel limite del patrimonio conferito, pari a poco più di 23 euro, di fronte a una pretesa complessiva degli enti previdenziali pari 2,7 milioni di euro nei confronti della compagine precedente. E ciò sul rilievo che i premi e i contributi previdenziali non sarebbero assimilabili alle obbligazioni tributarie ma rientrerebbero piuttosto nel novero delle obbligazioni civili: invece l'equiparazione regge

perché hanno natura pubblicitica e origine legale, in quanto prestazioni patrimoniali imposte per legge, senza dimenticare che il gettito è pure destinato ad enti pubblici e allo svolgimento di funzioni sociali. Le Entrate, poi, possono chiedere il pagamento di contributi e premi omessi o evasi con effetti che interrompono la prescrizione anche nei confronti degli enti previdenziali. Le obbligazioni previdenziali si differenziano da quelle civili anche sul piano dell'inadempiamento, che nel primo caso è punito con sanzioni speciali anche di natura penale a carico del debitore. Spese di giudizio compensate per la complessità delle questioni trattate.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata